

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. 105.

Aumento del tasso massimo annuo stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10 per l'assunzione dei mutui autorizzati per l'anno 1979.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

Il tasso massimo del 14 per cento annuo, stabilito alle lett. b) e c) dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10, è elevato al 15,50 per cento.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 dicembre 1979

Tomelleri